

**REGOLAMENTO D'USO DA PARTE DEGLI ASSOCIATI PRODUTTORI DEL  
MARCHIO COLLETTIVO  
“INDIPENDENTE ARTIGIANALE - UNA GARANZIA UNIONBIRRAI”**

ART. 1 – Unionbirrai, in applicazione delle deliberazioni ed atti regolamentari in atti ed in applicazione dello Statuto associativo, ha adottato un marchio collettivo al fine di garantire l'identificabilità, da parte del consumatore, della birra realizzata e commercializzata dagli associati produttori.

Il presente regolamento d'uso è volto a garantire detta finalità.

Lo Statuto determina le condizioni di appartenenza all'associazione.

I soggetti abilitati all'uso ai sensi del presente regolamento sono gli associati produttori, come definiti dallo Statuto stesso, che specifica le relative condizioni di ammissione.

ART. 2 – Il marchio consiste nella rappresentazione grafica (marchio denominativo e figurativo) di cui all'immagine sottostante. Esso è relativo a prodotti e servizi di cui rispettivamente alla classificazione di Nizza voci n. 32 e 40, ovvero <<Birra e Prodotti derivati>> e << Produzione di birra>>.

ART. 3 – Il marchio potrà esser usato sui prodotti esclusivamente applicandolo nell'etichetta (secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 2 lett. “i” del Reg. UE 1169/2011) nel campo visivo principale, cioè quello più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto. Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo o equivalenti a principali (ad es. etichetta che avvolge bottiglia tonda o etichetta fronte e retro), la parte dell'etichetta dove collocare il marchio è rimessa a scelta dal produttore.

ART. 4 – Potrà esser altresì utilizzato sugli involucri di imballaggio (ad es: scatole), sui manifesti, sui depliant, sulla carta intestata, sulle fatture, sul sito internet del produttore e sui suoi strumenti di comunicazione, in ogni caso purché sussista sempre un collegamento percepibile e diretto sia con la birra prodotta che col produttore concessionario stesso, mai, quindi, disgiuntamente da entrambi i detti elementi.

In ogni caso l'utilizzatore si impegna alla tempestiva ed incondizionata ottemperanza alle modalità tecniche di utilizzo comunicate, anche tramite pubblicazione sul sito, da parte di UB.

ART. 5 – Il marchio potrà esser utilizzato solo successivamente ad accoglimento in forma scritta, da parte del Consiglio Direttivo (organo statutario), della relativa domanda di poter usufruire del marchio stesso, domanda sulla quale il Consiglio stesso deciderà insindacabilmente.

ART. 6 – Unionbirrai tutelerà l'uso del marchio vigilando su ogni forma di abuso o azione che possa causare discredito al medesimo.

ART. 7 – Unionbirrai, ferme le prerogative di cui alle deliberazioni in atti e di cui alle potestà statutarie, ha il diritto in qualsiasi fattispecie di infrazione alle norme di uso disciplinate dal presente Regolamento di revocare immediatamente l'uso del marchio stesso, revoca cui il concessionario d'uso di impegna ad ottemperare, rimossa ogni eccezione, immediatamente e comunque entro massimo 15 giorni, senza poter vantare danni od indennizzi di sorta, cessando

Associazione UNIONBIRRAI

Piazza Caiazzo 3, 20124 Milano | P. Iva 10090230961 - C.F. 93035360192

[www.unionbirrai.it](http://www.unionbirrai.it) - [info@unionbirrai.it](mailto:info@unionbirrai.it)

in particolare immediatamente l'utilizzo del marchio nelle etichette dei prodotti ed in qualsiasi altra sede.

ART. 8 – L'utilizzo del marchio è concesso a tempo indeterminato, fino a perdita della qualifica di associato, revoca da parte del Consiglio Direttivo Unionbirrai o rinuncia da parte dell'utilizzatore.

Milano, 09/09/2019

Rapp. grafica di cui al precedente ART. 2:

